



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FISCALI SULLE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DEI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

(emanato con Decreto Rettorale rep. n° 610 del 26 aprile 2016 – in vigore dal 12 maggio 2016)



Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà presentate dagli studenti universitari (di seguito *studenti*) per l'ottenimento dei benefici erogati dall'Università degli Studi di Verona (di seguito *Università*), con riferimento sia alle condizioni di merito sia alle situazioni economico patrimoniali.
2. I controlli del presente Regolamento sono finalizzati a consentire e garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nonché a reprimere eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione è il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f), art. 1 del D.P.R. 445/2000, vale a dire il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000;
 - c) controllo è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza a verità di fatti, stati o qualità personali dichiarati dallo studente all'Università in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ovvero in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3

Attività di controllo

1. L'attività di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà presentate sarà effettuata, relativamente agli studenti risultati idonei nelle graduatorie dei



relativi benefici, con controlli sia a campione sia puntuali e mirati, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei documenti o del contenuto delle dichiarazioni rese. In ogni caso dovranno essere sottoposte a verifica un numero di dichiarazioni sostitutive non inferiore al cinque per cento (5%) e non superiore al quindici per cento (15%).

2. L'Università può effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive certificate e procedere in un arco di tempo pari a 5 anni, che decorrono dall'ultima effettiva percezione di benefici fruiti.

3. L'Università, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, comunica preventivamente allo studente l'avvio del procedimento amministrativo di controllo, che si conclude entro 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dello stesso;

4. E' fatta salva la possibilità prevista dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 di sospensione dei termini di cui sopra per un massimo di 30 giorni per l'acquisizione anche dallo studente interessato di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Università o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 4

Controllo dei requisiti di merito e dei requisiti economici

1. I controlli avranno ad oggetto:

- a) requisiti di merito;
- b) requisiti economici: nucleo familiare, indicatore della condizione economica ed indicatore della condizione patrimoniale. Per questa attività l'Università potrà avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.

2. controllo dei requisiti di merito: l'Università acquisisce direttamente i dati relativi ai requisiti di merito e di carriera dello studente, attraverso la documentazione già in proprio possesso o acquisendoli da altre Amministrazioni o Enti;

3. controllo dei requisiti economico-patrimoniali: l'Università acquisisce i dati relativi alla situazione economico patrimoniale del nucleo familiare dello studente direttamente dall'Agenzia delle Entrate nonché dall'Anagrafe dei Comuni. Tali acquisizioni si rendono necessarie per verificare i seguenti dati:

- esatta composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- corrispondenza tra redditi dichiarati e redditi risultanti nella Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate (Banca Dati redditi SIATEL);
- corrispondenza tra patrimonio immobiliare dichiarato e quello presente nella Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate (Banca Dati patrimonio immobiliare SISTER);



- la corretta dichiarazione del patrimonio mobiliare;
- ogni altro dato ritenuto funzionale per l'accertamento dei dati sopra evidenziati.

4. Nell'ambito della propria attività di verifica e controllo, l'Università può richiedere all'interessato documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati, con particolare riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o, se detenuti, non accessibili in base alla Legge.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le richieste di documentazione potranno riguardare:

- contratto di locazione;
- consistenza e giacenza media dei rapporti finanziari di ciascun componente il nucleo familiare;
- documenti contabili in caso di lavoratori autonomi o partecipazioni in società;
- dichiarazioni di successione;
- provvedimenti e accordi di separazione e divorzio.

Art. 5

Irregolarità ed omissioni non influenti sul beneficio

Qualora dall'attività di controllo emergano irregolarità che non incidono sul beneficio, si procede alla sanatoria d'ufficio e si archivia l'accertamento senza necessità di informazione allo studente; saranno tuttavia applicate le sanzioni di cui al successivo art. 8.

Art. 6

Irregolarità ed omissioni influenti sul beneficio

1. Qualora dall'attività di controllo emergano irregolarità che determinano una variazione di fascia o la decadenza dal beneficio, l'Università provvederà:

- a inviare all'interessato, formale comunicazione, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate e dando 30 giorni di tempo per produrre controdeduzioni;
- qualora le controdeduzioni prodotte dell'interessato o l'effettiva eventuale complessità della materia oggetto di contestazione determinino la necessità di un supplemento di istruttoria, il termine di cui al comma precedente è aumentato fino a 180 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 241/90.
- a prorogare, su richiesta dell'interessato e solo in caso di comprovate motivazioni, il termine dei 30 giorni;
- a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, conseguentemente, ad archiviare il procedimento avviato ovvero a predisporre un supplemento di istruttoria (con eventuale



richiesta di documentazione probatoria ai sensi dell'art. 4, comma 5) ovvero concluderlo confermando la variazione o decadenza e adottando espresso provvedimento finale.

2. A seguito del provvedimento finale di conferma della presenza di irregolarità di cui al comma 1, lo studente decadrà dai benefici ottenuti e perderà il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studio; saranno inoltre applicate le sanzioni di cui al successivo art. 8.

Art. 7

Determinazione e modalità di recupero delle somme dovute

1. L'importo e la modalità di pagamento delle somme indebitamente percepite o non versate saranno comunicati allo studente con apposito Decreto Rettorale di decadenza o revoca del beneficio con l'avvertenza che, in difetto, si procederà al recupero giudiziale delle somme dovute ai sensi dell'art. 27 L. 689/81 e successive modifiche.
2. Il termine massimo entro il quale deve essere effettuato il pagamento delle somme di cui al comma 1, è determinato in 30 giorni dal ricevimento del Decreto.
3. Per importi superiori a Euro mille (1.000,00) lo studente può presentare, entro trenta giorni dal ricevimento del suindicato Decreto, richiesta motivata di restituzione rateizzata.
4. E' consentita la rateizzazione per un periodo massimo di 12 mesi dalla data del ricevimento del Decreto; in ogni caso il periodo di rateizzazione non potrà eccedere la chiusura della carriera.
5. L'Università con apposito Decreto Rettorale comunica allo studente che ne abbia fatto richiesta il piano di rateizzazione della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali.
6. Il mancato pagamento di due rate consecutive fa perdere il beneficio alla rateizzazione e l'importo dovuto, meno quanto già versato, dovrà essere immediatamente pagato in un'unica soluzione. In caso di mancato pagamento nei predetti termini l'Università procederà al recupero giudiziale anche a mezzo Società concessionaria della riscossione (ex art. 27 L. 689/81) oltre eventuali oneri giudiziali.

Art. 8

Sanzioni

Qualora in caso di controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dall'art. 316-ter del Codice Penale e del D. Lgs. n. 68/2012 che recita: "Chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni



UNIVERSITÀ
di VERONA

Direzione
DIDATTICA
E SERVIZI AGLI STUDENTI

unità operativa Diritto allo studio

caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato”.